

Ordine degli Avvocati di Perugia

Perugia, 13.05.2021

Ill.ma Sig.ra
Avv. Maria Masi
Presidente f.f.
CNF ROMA
urp@consiglionazionaleforense.it

Ill.mo Sig.
Avv. Giovanni Malinconico
Coordinatore OCF
ROMA
organismocongressualeforense@gmail.com

Carissima Presidente,
Carissimo Coordinatore,

come avrete sicuramente appreso di recente il Direttore Generale degli Affari Interni – Ufficio I del Ministero della Giustizia, compulsato dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, ha emesso un parere il 09 marzo 2021 relativo al pagamento dei diritti di copia, ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.p., nel caso in cui l'impugnazione penale sia depositata a mezzo PEC secondo la nuova previsione dell'art. 24 D.L. n. 137/2020, conv. in Legge n. 176/2020 (c.d. *Decreto Ristori*).

La disposizione codicistica sopra richiamata, rubricata "*Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli*", al terzo comma prevede che: "*Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione*".


In assenza di una norma di coordinamento tra la previsione dell'art. 24 del *Decreto Ristori* e le disposizioni di attuazione del c.p.p., che risalgono al 1989 e polarizzate esclusivamente sul deposito cartolare dell'impugnazione, il Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia – con il citato parere – ha ritenuto che la facoltà di deposito a mezzo PEC delle impugnazioni garantisca soltanto: "*il rispetto del termine per proporre impugnazione in un periodo di emergenza in cui l'accesso agli uffici può risultare difficoltoso a causa delle restrizioni previste per gli spostamenti*", fermo rimanendo l'esistenza di un fascicolo cartaceo in cui inserire le copie analogiche dell'atto di impugnazione. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia trasmessa a mezzo PEC ai sensi dell'art. 24 del D.L. 137/2020, conv. in Legge n. 176/2020, sarà dovuto il pagamento dei diritti di copia, ai sensi dell'art. 164, comma 3, disp. att. c.p.p., qualora le copie dell'atto siano formate dalla cancelleria, fermo rimanendo per l'ufficio l'adozione di misure organizzative volte a consentire il deposito cartaceo delle copie dell'impugnazione presso la cancelleria competente nel rispetto delle misure di sicurezza legate al contenimento dell'emergenza epidemiologica.


Ordine degli Avvocati di Perugia

Simile interpretazione vanifica la ratio dell'art. 24 Decreto Ristori, rubricato "Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza", poiché da una attenta disamina dei lavori parlamentari della legge di conversione ed in particolare la nota di lettura n. 177, dossier di documentazione Atto Senato n. 1994 "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", viene specificato che la facoltà di deposito degli atti a mezzo PEC rappresenta una: "ulteriore forma di semplificazione nelle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resa necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari proprio per eliminare qualsiasi forma di pericolo per la salute pubblica e continuare a garantire l'attività giudiziaria nella sicurezza più totale".

La "miope" interpretazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p., fornita dal Direttore Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia con il citato parere e basata sul mero dato letterale della disposizione normativa, senza alcun giudizio di bilanciamento con la natura emergenziale ed eccezionale del plesso normativo sopravvenuto, che ha consentito il deposito a mezzo PEC delle impugnazioni penali, rende necessario un intervento della Vostra Autorità nelle sedi competenti affinché sia varata una disciplina di coordinamento che non vanifichi il percorso di informatizzazione del processo penale, evitando inutili accessi presso le cancellerie per il "mero" deposito delle copie analogiche dell'impugnazione ex art. 164 disp. att. c.p.p. al fine di non compromettere le rigide misure adottate per contenere l'emergenza sanitaria.

Nella speranza che sarà tenuto in debito conto quanto sollecitato con la presente, porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Segretario
Avv. Vincenzo Maccarone


Il Presidente
Avv. Stefano Tentori Montalto

Il Vicepresidente delegato
Avv. Massimo Brazzi

